

Lodevole
Municipio di
6648 MINUSIO

Minusio, 23 luglio 2012

On signor Presidente,
on. signore e signori Consiglieri comunali;

come agli art. 67 Legge organica comunale, art. 17 Regolamento di applicazione della Legge organica comunale e art. 18 Regolamento comunale, a nome del gruppo Socialisti e Indipendenti presento alla vostra gentile attenzione la seguente

Mozione proponente l'apertura di trattative urgenti

finalizzate all'unificazione e creazione di una Polizia comunale del Locarnese

Da parecchi anni è un atto una collaborazione tra Minusio e Muralto in materia di Polizia comunale.

Se è vero che dal profilo operativo questa esperienza ha permesso di razionalizzare l'attività di Polizia comunale nei due comprensori, è anche vero che la formula si sta rilevando insoddisfacente dal profilo politico e di gestione del personale.

A questo si aggiunge l'entrata in funzione, con il prossimo 01 settembre, della nuova Legge di collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) e del relativo regolamento (RLCPol), che prevede la costituzione di regioni di polizia comunale, con la costituzione di polizie strutturate, coordinate e gestite dalla Polizia Polo. Nel nostro caso, il Locarnese fa parte della Regione 6, dove questi compiti sono demandati alla polizia Città di Locarno.

*Visto il perdurare dei problemi che si sono ormai incancreniti e in considerazione delle dimissioni del Comandante della Polizia comunale di Muralto-Minusio, il nostro gruppo ritiene che sia giunto il momento di **dare una svolta radicale** a questo importante tema.*

Con la presente mozione si chiede quindi:

- *l'apertura immediata e urgente di trattative tra i comuni di Muralto, Minusio, Locarno, per studiare e mettere in atto una fusione delle rispettive Polizie comunali in un unico corpo di Polizia comunale di prossimità (Polizia comunale polo);*
- *la presentazione di un progetto di Polizia comunale di prossimità unificato che indichi chiaramente anche il concetto giuridico e organizzativo dello stesso;*
- *fino a conclusione delle trattative e a seconda delle risultanze delle stesse, la rinuncia ad aprire il concorso per la nomina di un nuovo comandante;*
- *l'affidamento della conduzione della Polizia comunale di Muralto-Minusio ad un comandante ad interim da scegliersi tra i sottoufficiali del corpo medesimo.*

Si chiede altresì che al termine delle trattative, il Municipio informi il Consiglio comunale, e questo, se del caso, con la presentazione di un Messaggio municipale.

Con la massima stima

Per il gruppo Socialisti e Indipendenti
Zwikirsch Aldo Daniele



Allegato: estratto bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, parte concernente LCPol e RLCPol

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 138
Bellinzona, 3 luglio

28/2012

Legge **sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol)** (del 16 marzo 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

Capitolo primo

Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

- | | |
|---|--|
| Scopo | Art. 1 La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali. |
| Finanziamento | Art. 2 I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza. |
| Esercizio delle competenze di polizia comunali | Art. 3 ¹ Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:
a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

² Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio. |
| Convenzioni | Art. 4 ¹ Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

² La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³ La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴ In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato. |

Capitolo secondo

Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

a) In generale
Coordinamento
delle attività
di polizia

Art. 5 ¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

b) In particolare
Attività di coordinamento

Art. 6 Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Suddivisione
regionale
del territorio
cantonale

Art. 7 ¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Confidenzialità **Art. 8** Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo

Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Uniformazione **Art. 9** Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Conferenza cantonale **Art. 10** ¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Consiglio cantonale dei comandanti **Art. 11** ¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali **Art. 12** Il comando della polizia cantonale, sentiti nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto
Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Autorità di ricorso	Art. 13 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.
Entrata in vigore	Art. 14 ¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ² Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

II.

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1

¹Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 della presente legge.

Art. 9a cpv. 2

²Abrogato.

Art. 10 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 10 cpv. 3 e 4

^{3,4}Abrogati.

TITOLO IV
Polizie comunali (art. 25-27a)

Abrogati.

III. Norma transitoria

¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a:

- a) dotarsi di un corpo di polizia comunale strutturato, oppure
- b) sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente alla medesima regione provvisto di un corpo di polizia strutturato.

²Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non strutturati sono soppressi, con facoltà per i comuni interessati di attribuire i loro agenti ai corpi di polizia strutturati.

³Gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quelle situazioni in cui il Consiglio di Stato non abbia ancora avallato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che il regolamento riserva loro (art. 3 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali), e, per i comuni polo, di adempiere alle competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali).

In ogni caso gli art. 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia sono abrogati tre anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali.

Bellinzona, 16 marzo 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Ghisletta**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 14 della legge che precede,

ordina:

La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Bellinzona, 27 giugno 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali

(del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011,

decreta:

Regioni di polizia comunale
(art. 7 LCPol)

Art. 1 ¹Le otto regioni di polizia comunale stabilite nell'art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

²In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

³È riservato il diritto ad interventi d'urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d'appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell'evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

Competenze e compiti delle polizie comunali
(art. 3 LCPol)

Art. 2 ¹Previo ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella Sezione A dell'Allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

²In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di poli-

zia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell'art. 3 LCPol) per l'adempimento sull'arco dell'intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell'Allegato 2 (Sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della Sezione A dell'Allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.

³Ulteriori competenze, di cui alla Sezione B dell'Allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L'eventuale delega non preclude l'intervento della polizia cantonale.

⁴In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l'estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.

⁵Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.

⁶Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.

Convenzione

Art. 3 ¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).

²I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l'esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l'entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente. Nella formula calcolatoria che porta all'identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.

³In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro-capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l'imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2000 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.

⁴Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un'apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell'ambito di un eventuale conferimento, successivo all'entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell'art. 2 cpv. 3.

⁵Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il

Dipartimento delle istituzioni regola con un'apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all'art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all'art. 2 cpv. 3.

⁶Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all'art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l'insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l'assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).

Revoca delle
competenze

Art. 4 ¹Qualora l'una o l'altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all'art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d'intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all'inadempienza riscontrata.

²In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l'esercizio delle competenze conferite.

Corpi misti
(art. 7 cpv. 5 e 6
LCPol)

Art. 5 ¹I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.

²Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all'art. 1 cpv. 2.

³Il Dipartimento delle istituzioni è l'autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.

⁴Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all'art. 3 cpv. 3.

Contestazioni

Art. 6 ¹Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

²In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

Norma transito-
ria

Art. 7 ¹I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un'apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l'affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.

Entrata
in vigore

Art. 8 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Bellinzona, 27 giugno 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato I
(art. 7 LCPol)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Besazio, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Ligornetto, Maroggia, Melano, Meride, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bogno, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Capriasca, Carona, Caslano, Certara, Cimadara, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isone, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sonvico, Sorengo, Torricella Taverne, Valcolla, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant'Antonino, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze)	Condizioni
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti familiari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.

3.3	Infortunati domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortunati sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lear e 86 RLear	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

- CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
 CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
 LCSr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
 OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
 LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
 RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
 LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
 LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
 Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
 RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011
 LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
 LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987
 LASP: legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
 Lorp: legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941